



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

La Sezione, composta dai magistrati:

Enrico Torri	Presidente f.f.
Carlo Picuno	Consigliere, <i>relatore</i>
Giovanni Natali	Referendario
Nunzio Mario Tritto	Referendario
Daniela Piacente	Referendario
Antonio Marsico	Referendario

ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

sulla verifica del funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio del Comune di Corato (BA).

udito il relatore dott. Carlo Picuno nella camera di consiglio del 27.05.2021, convocata con ordinanza n. 41/2021, svolta in video conferenza mediante collegamenti da remoto per il perdurare dell'emergenza sanitaria, ai sensi dell'art. 85 del d.l. n. 18/2020 e del decreto del Presidente della Corte dei conti n. 287 del 28.10.2020.

Premesso e considerato in

FATTO E DIRITTO

L'art. 148 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (TUEL), come novellato dall'art. 3, co. 1, sub e) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 - convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213 - e da ultimo dall'art. 33 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, nell'ambito delle misure volte al rafforzamento della

partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle regioni, prevede al primo comma che “ *Le sezioni regionali della Corte dei conti, con cadenza annuale, nell'ambito del controllo di legittimità e regolarità delle gestioni, verificano il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale. A tale fine, il sindaco, relativamente ai comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, o il presidente della provincia, avvalendosi del direttore generale, quando presente, o del segretario negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale, trasmette annualmente alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sul sistema dei controlli interni, adottato sulla base delle linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti e sui controlli effettuati nell'anno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; il referto è, altresì, inviato al presidente del consiglio comunale o provinciale.*”

Con deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 22/2019/SEZAUT/INPR, allo scopo di fornire univoche indicazioni alle Sezioni Regionali di controllo della Corte dei conti nell'espletamento della funzione di referto in parola, sono state approvate le linee di orientamento per i suddetti referti annuali relativamente all'esercizio 2018.

Lo schema di relazione approvato è stato strutturato in un questionario a risposta sintetica organizzato in otto sezioni, dedicate alla raccolta di informazioni uniformi per ciascuna tipologia di controllo. La prima sezione in particolare, relativa al sistema dei controlli interni, mira ad una ricognizione dei principali adempimenti comuni a tutte le tipologie di controllo; le successive sezioni sono volte a identificare e verificare gli orientamenti adottati, le eventuali problematiche nonché il rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari in ordine alle diverse tipologie di controllo:

- controllo di regolarità amministrativa e contabile
- controllo di gestione
- controllo strategico
- controllo sugli equilibri finanziari
- controllo sugli organismi partecipati
- controllo sulla qualità dei servizi.

La sezione nr. 8 del referto-questionario prevede infine la possibilità per l'ente di meglio chiarire le informazioni rese nonché di inserire informazioni integrative di carattere generale, commenti o altri dettagli informativi riferiti a specifici quesiti.

Il questionario si pone i seguenti obiettivi:

- attuare la ricognizione dei principali adempimenti comuni a tutte le tipologie di controllo;
- intercettare eventuali problematiche inerenti agli atti aventi rilevanza finanziaria e/o patrimoniale e osservare l'adozione delle misure conseguenziali (controllo di regolarità amministrativa e contabile);
- delineare il contesto organizzativo con approfondimento sull'utilizzo dei report periodici, sulla natura degli indicatori adottati, sul tasso medio di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale e sul grado di raggiungimento degli obiettivi (controllo di gestione);
- determinare il grado di attuazione delle verifiche sulla realizzazione dei programmi e delle metodologie adottate per orientare le decisioni dei vertici politici (controllo strategico);
- verificare il rispetto della normativa in ordine al corretto svolgimento dei controlli finanziari (controllo sugli equilibri finanziari);
- rilevare il funzionamento del sistema dei controlli sugli organismi partecipati, approfondendo gli orientamenti adottati;
- accertare l'appropriatezza degli indicatori adottati e il livello degli standard di qualità programmati in relazione alle prestazioni erogate dall'ente (controllo sulla qualità dei servizi).

La redazione del referto-questionario dei controlli interni, nelle modalità e secondo i criteri definiti dalla normativa, sottintendono l'obiettivo del legislatore di far sì che questo costituisca un importante strumento ricognitivo di supporto per le scelte programmatiche dell'ente locale, rendendo inoltre possibile l'attuazione di misure correttive qualora necessarie.

La Sezione Autonomie della Corte dei conti con la del. n. 14/SEZAUT/2018/INPR ha evidenziato che *“La puntuale compilazione dello schema di relazione consente una conoscenza più approfondita degli eterogenei modelli attuativi e dei livelli di funzionamento dei sistemi di controllo interni nel contesto organizzativo e gestionale dei singoli enti. (...) Da quando i controlli interni sono stati concretamente attivati dagli enti ed hanno iniziato ad inserirsi nei processi decisionali e gestionali delle strutture amministrative, si è prodotto un progressivo miglioramento dei processi di*

analisi interna che ha rapidamente implementato una più stretta collaborazione e proficua sinergia fra le diverse metodologie di controllo. (...) Il diverso approccio alla valutazione del sistema integrato dei controlli interni intende scongiurare il rischio di una valutazione delle singole tipologie di controllo come funzioni a sé, avulse dal contesto di riferimento, per tradursi in indicazioni di sistema, che consentano una considerazione globale ed un rapporto sinergico tra i diversi tipi di controllo."

Le finalità di fondo del controllo introdotto dal modificato art. 148 del TUEL, riassumibili nei seguenti punti, sono già state declinate, inoltre, dalla Sezione delle autonomie nelle linee guida approvate nel 2014 con delibera n. 28/SEZAUT/2014/INPR:

- verifica dell'adeguatezza funzionale e dell'effettivo funzionamento del sistema dei controlli interni;
- valutazione degli strumenti diretti a verificare la coerenza dei risultati gestionali rispetto agli obiettivi programmati;
- verifica dell'osservanza dei principali vincoli normativi di carattere organizzativo, finanziario e contabile;
- rilevazione degli eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica;
- monitoraggio in corso d'anno degli effetti prodotti in attuazione delle misure di finanza pubblica e dei principali indirizzi programmatici dell'Ente;
- monitoraggio dei rapporti finanziari e gestionali tra Enti e organismi partecipati".

Deve, infine, rammentarsi che, ad ulteriore rafforzamento dell'importanza dei controlli interni, le Sezioni giurisdizionali regionali, ai sensi del citato art. 148, ed in particolare del comma 4, nel caso di rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di controllo interno adottate, possono irrogare a carico degli amministratori responsabili apposita sanzione pecuniaria.

Premesso quanto sopra, questa Sezione regionale di controllo si pronuncia, con la presente deliberazione, sul funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio del **Comune di Corato (BA)**, relativamente all'esercizio 2018.

L'analisi del referto annuale del Sindaco del Comune di Corato ha evidenziato la necessità di acquisire ulteriori elementi per il completamento dell'attività istruttoria.

La risposta ai chiarimenti richiesti dal Magistrato è pervenuta in data 28.01.2021 (prot. n. 440).

Dall'esame complessivo del referto annuale, degli elementi di risposta forniti in sede istruttoria, del regolamento del Comune sui controlli interni e di altri atti regolamentari interni, è emerso che l'Ente (con popolazione pari a 48.190 abitanti) ha previsto ed attuato, per l'esercizio 2018, un sistema di controlli interni che necessitano variazioni ed integrazioni dirette a realizzare un maggior efficientamento del sistema dei controlli interni nel suo insieme.

Il collegio ritiene necessario formulare le seguenti osservazioni:

1. Controlli interni

In relazione alle criticità riscontrate nell'organizzazione o nell'attuazione del controllo di gestione e del controllo sugli organismi partecipati, l'Ente adduce come spiegazione prioritaria la *"cronica carenza di personale"* riportando il rapporto dipendenti/popolazione del comune rispetto a quello, medio, definito dal Ministero dell'Interno per gli Enti in dissesto (D.M. Interno 10 aprile 2017 pubblicato nella G.U. del 22 aprile 2017), evidenziando come il dato del comune risulti sensibilmente al di sotto del rapporto medio definito dal Ministero. Viene precisato inoltre che è stato attuato un *"progressivo affinamento dei diversi tipi di controllo"* che *"ha interessato l'attuazione dell'intero sistema dei controlli"*. Affinamento che è stato realizzato, seppur gradualmente, *"soprattutto all'indomani della ricezione della Deliberazione n. 73/VSGC/2017"*, relativa all'esercizio 2015, emessa da questa Sezione regionale di Controllo.

Sul punto l'Ente dovrà compiere ogni sforzo diretto al superamento delle difficoltà organizzative, allo scopo di garantire il puntuale svolgimento delle attività di monitoraggio in ordine al controllo di gestione e sugli organismi partecipati, tale da ridurre i livelli di criticità riscontrati e affinare la linearità della gestione complessiva.

2. Controllo di regolarità amministrativa e contabile

In riferimento al controllo di regolarità amministrativa e contabile è emerso che gli esiti del controllo di gestione dell'anno precedente non hanno concorso all'individuazione dei settori di attività da sottoporre al controllo successivo. Il comune di Corato ha accolto il

rilievo espresso nella sunnominata delibera n. 73/2017/VSGC sul metodo di scelta degli atti da sottoporre a tale controllo, affiancando all'estrazione casuale la scelta di provvedimenti segnalati nei reports dei dirigenti di settore. L'Ente manifesta come questo *modus operandi* si sia dimostrato idoneo all'identificazione di eventuali criticità che sono state portate all'attenzione dei dirigenti interessati, dei revisori dei conti e dell'O.I.V. Si afferma in conclusione che i dati presenti nel report del controllo di gestione, essendo più sintetici di quelli rilevabili dai predetti reports, *"ben potrebbero prestarsi (...) a determinare i settori di attività del Comune da sottoporre al controllo successivo. Tanto, in chiave prospettica e nell'ottica di un ulteriore affinamento nell'attuazione del sistema integrato dei controlli interni"*.

Prendendo atto di quanto sopra, il collegio raccomanda di attuare una precisa valutazione dei dati rilevabili dal controllo di gestione dell'anno precedente, in quanto determinante per identificare attività e settori da monitorare successivamente: tale metodologia consentirà in futuro di avere un più preciso e completo scenario per una migliore gestione dell'azione amministrativa.

Per quanto concerne invece la mancata determinazione del numero di irregolarità sanate, il comune ha rappresentato la metodologia utilizzata per riepilogare tutti i rilievi riscontrati in sede di controllo aggiungendo che, avendo adottato per l'esercizio 2018 griglie più dettagliate rispetto a quelle degli anni precedenti, non è stato possibile il raffronto con i dati dell'annualità 2017, al fine di poter quantificare le irregolarità sanate. Nelle note del referto-questionario il comune aveva fatto presente che *"non essendo possibile determinare il numero delle irregolarità sanate ed essendo necessario valorizzare un dato numerico è stato indicato il valore pari a "0". Non è ultroneo evidenziare che, nella maggior parte dei casi, trattasi di irregolarità che non hanno inficiato la legittimità degli atti sottoposti a controllo, tanto da non rendere necessario l'esercizio di un'attività di autotutela."*

Il collegio in proposito osserva che qualsiasi variazione, nelle procedure e nei metodi, realizzata tra un esercizio e l'altro o in corso d'anno, oltre ad essere migliorativa, deve essere caratterizzata da continuità del flusso dei dati e tale da poter operare un confronto tra quelli relativi alle diverse annualità, specie in relazione all'esercizio immediatamente precedente. In ragione di ciò, si rileva la conseguente criticità in ordine all'identificazione delle irregolarità sanate, mancando il riscontro oggettivo.

3. Controllo di gestione

a) In ordine al controllo di gestione, è stato rilevato che il comune di Corato non ha adottato un sistema di contabilità economica, basato su centri di costo, che permetta di valutare l'efficienza e l'economicità dell'agire amministrativo in quanto, si afferma, l'ente non dispone di un sistema informativo attraverso il quale elaborare report di gestione, e dunque le fonti informative utilizzate sono costituite dai dati forniti dai servizi, dal PEG, dalle banche dati dell'amministrazione comunale, dall'OIV in ordine alle performance. Per il 2018 non sono stati prodotti report periodici, ma solo il report approvato a consuntivo dal Consiglio (Delibera Commissariale n. 139/G del 28.10.2019) in cui si dà evidenza dell'evoluzione di indicatori di efficacia, efficienza, attività/processo ed output nel periodo 2016/2017/2018. Il comune ha cercato di attuare un raccordo più accurato tra il ciclo di gestione delle performance e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio. Nello specifico, in sede di approvazione del Piano delle Performance 2019/2021, gli obiettivi del DUP sono stati articolati in tre sezioni: *"Grado di attuazione della strategia"*, *"Portafoglio delle attività e dei servizi"*, *"Stato di salute dell'amministrazione"*.

Quanto alla previsione di una futura adozione di un sistema di contabilità economica basata sui centri di costo, l'ente rappresenta che la mancata attuazione è dovuta ai numerosi avvicendamenti nella dirigenza del Settore Ragioneria, Personale e Tributi concludendo che le opportune valutazioni in merito rientrano tra le attività che la neonata amministrazione intende promuovere.

b) Il comune di Corato, in ordine alla mancata previsione regolamentare che stabilisca che le articolazioni decentrate si attengano alle direttive della struttura centrale riguardo a procedure operative, criteri di analisi e approfondimento delle elaborazioni, afferma che l'ente si articola in settori omogenei (aventi le medesime caratteristiche di omogeneità e funzionalità) senza che si assista ad una contrapposizione tra struttura centrale e articolazioni decentrate. In ragione di quanto appena esposto, nel referto-questionario è stata scelta l'opzione "non ricorre la fattispecie" a significare che "l'oggetto della domanda non è pertinente alle competenze o alle caratteristiche gestionali dell'Ente".

c) Si osserva inoltre, data l'assenza dei report di gestione periodici, una conseguente mancanza di tempestività e aggiornamento degli stessi al fine di fornire informazioni utili alle decisioni da prendere e che a riguardo l'ente rimanda a quanto esposto nel precedente punto a).

d) L'ente, in relazione al controllo di gestione, non ha provveduto inoltre ad elaborare l'indicatore di economicità, parametro fondamentale per tale controllo, come ribadito nel regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni dove, tra gli altri, all'art. 12, relativo alla descrizione della fase di analisi degli scostamenti, si menziona proprio la valutazione del grado di economicità.

L'Ente, quale giustificazione delle riscontrate carenze, richiama le motivazioni precedentemente descritte circa il report approvato a consuntivo, che ha offerto un'analisi della spesa per servizi, in cui si dà evidenza dell'evoluzione degli indicatori di efficacia, efficienza, attività/processo ed output nel periodo 2016 - 2017 e 2018. L'ente ha sottolineato la prospettiva di adottare un sistema di contabilità analitica con monitoraggi intermedi e utilizzo di indicatori di efficacia, efficienza ed economicità. Si specifica inoltre che, pur nella consapevolezza che il controllo di gestione debba essere tenuto distinto dal sistema di valutazione delle performance, sono stati previsti nel Piano delle Performance indicatori più puntuali (in termini di outcome, efficacia, efficienza, economicità, innovazione e sviluppo) anche "in un'ottica di integrazione del sistema dei controlli", processo che, si ammette, presenta ancora margini di miglioramento.

e) L'organizzazione e le attività appena descritte infine non permettono al controllo di gestione di determinare la riprogrammazione degli obiettivi, seppur previsti, nel sunnominato atto regolamentare interno, all'art. 11 c. 3 lett b), la predisposizione e l'aggiornamento, in corso d'anno, degli strumenti di programmazione operativa. Viene fatto espresso richiamo alle motivazioni descritte ai precedenti punti a) e d).

In relazione al controllo di gestione, il collegio, prendendo atto dei chiarimenti forniti dal comune di Corato, osserva che tale attività non può prescindere dal monitoraggio intermedio, debitamente refertato, in quanto questo consente di identificare criticità e scostamenti rispetto agli obiettivi e dunque di adottare le opportune decisioni in merito in maniera tempestiva e aggiornata, nonché riprogrammare gli obiettivi stessi. Finalità che possono essere raggiunte attraverso l'introduzione di un sistema di contabilità economica basato su centri di costo e l'adozione degli indicatori di efficienza, efficacia e economicità. Prevedere questi ultimi solo nel sistema di valutazione delle performance, non solo appare limitativo, ma rischia di sovrapporre questa tipologia di controllo con il controllo di

gestione, monitoraggi che necessitano di coordinamento ma non di sovrapposizione o sostituzione.

Gli obiettivi propri del controllo di gestione non posso basarsi unicamente su una refertazione a consuntivo, essendo necessari i monitoraggi intermedi per meglio rilevare le problematiche e attuare i conseguenti tempestivi interventi. L'art. 12 c. 6 del "Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni" dell'ente, approvato con delibera consiliare nr. 56 del 6 luglio 2017, prevede espressamente l'elaborazione dei report di gestione in relazione allo stato di avanzamento degli obiettivi, procedendo alla misurazione dei risultati con il supporto di un sistema informativo.

Si rileva altresì che risulta inconferente la spiegazione fornita in ordine alla mancata previsione, a livello regolamentare e deliberativo, di subordinazione delle articolazioni decentrate alle direttive della struttura centrale. Oggetto del rilievo è infatti un particolare aspetto di uno specifico sistema di monitoraggio e addurre come spiegazione l'articolazione dell'ente in settori omogenei "senza che si assista ad una contrapposizione tra struttura centrale e articolazioni decentrate" non tocca il punto della questione, né dà chiara rappresentazione dei diversi livelli organizzativi interni.

Per le motivazioni suesposte si deve rilevare una carenza evidente in ordine all'organizzazione e all'attuazione del controllo di gestione, carenza già rilevata da questa Sezione di Controllo. Con delibera 73/2017/VSGC, relativa al sistema dei controlli interni dell'ente per l'anno 2015, era stato infatti accertato che il controllo di cui trattasi, se pur attivato, non era risultato adeguato agli artt. 196 -198 del T.U.E.L., segnalando che lo stesso, "pur avviato, necessita di essere implementato attraverso l'**introduzione** di un sistema di **contabilità analitica** che consenta di misurare, anche attraverso monitoraggi intermedi, i risultati della gestione utilizzando **indicatori** specifici di efficacia, efficienza ed economicità".

4. Controllo strategico

Il controllo strategico è strettamente legato all'attività di programmazione strategica e di indirizzo politico-amministrativo, di cui costituisce il presupposto fondamentale. L'attività del controllo è finalizzata, infatti, a verificare l'attuazione delle scelte effettuate nei documenti di programmazione degli organi di indirizzo.

In ordine alla mancata integrazione del controllo strategico con il controllo di gestione nonché alla mancata utilizzazione delle informazioni di contabilità analitica per determinare le scelte di allocazione delle risorse, gestione servizi e politiche tariffarie e

all'assenza di verifiche tecniche ed economiche per orientare le scelte a livello di programmazione, in riscontro istruttorio il comune rimanda a quanto rappresentato ai punti 3 a) e 3 d). Viene ribadito che non è in uso un sistema informativo di controllo e che viene attuato un incrocio dei dati provenienti dall'esterno, dal sistema di contabilità interno e da altri sottosistemi comunali andando poi ad elaborare le risultanze solo a consuntivo.

Pur prendendo atto che l'ente è consapevole che questi dati *"non sono perfettamente integrati in termini temporali con gli altri strumenti di controllo"*, questo collegio non può esimersi dal rilevare una forte carenza anche per tale tipologia di monitoraggio.

Altro importante rilievo deve essere evidenziato in relazione all'attendibilità del valore pari a 63% quale percentuale media di obiettivi strategici raggiunti nell'anno di cui trattasi, data la mancanza di parametri alla luce di quanto sopra delineato in ordine all'assenza di un sistema informativo di controllo, all'utilizzo di dati non integrati da un punto di vista temporale con gli altri strumenti di controllo nonché alla refertazione unicamente a consuntivo.

Nello specifico, infatti, l'ente, effettuando una disamina delle delibere di approvazione del DUP e della nota di aggiornamento, rappresenta che nella relazione della Performance 2018 è stato erroneamente valorizzato solo uno dei tre parametri che concorrono alla determinazione della performance organizzativa, ossia solo la grandezza *"Portafoglio delle attività e dei servizi"* (delibera commissariale nr. 106/G del 28/06/2019). Successivamente, nella deliberazione commissariale 138/G del 28/10/2019, si è dato atto dell'esplicitazione delle altre due grandezze (*"Grado di attuazione della strategia"* e *"Stato di salute dell'amministrazione"*). Quindi la suddetta percentuale è stata ricavata, si afferma, sia dalle informazioni presenti nelle relazioni approvate che dai risultati ottenuti in esito alle rilevazioni di customer condotte e, conseguentemente, la percentuale assegnata al parametro *"Grado di attuazione della strategia"* è stata determinata in misura pari a 63%.

Si aggiunge inoltre che, con riferimento allo *"Stato di salute dell'amministrazione"*, nella delibera commissariale nr. 110 del 28/06/2019 di approvazione del rendiconto della gestione 2018 si attesta che l'ente non è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie e, pertanto, al valore *"Stato di salute dell'amministrazione"* dovrà essere attribuito punteggio pari a 100%.

Tuttavia, per come sopra osservato, la determinazione di tali percentuali non appare fondata su criteri oggettivi e predeterminabili.

5. *Controllo sugli organismi partecipati*

In riferimento alla mancata approvazione del budget delle società partecipate in house o degli organismi strumentali controllati, l'ente comunica che in data 28/12/2018 è stato approvato il *regolamento del "Controllo Analogo" sulle Società in House* disciplinante il controllo economico, finanziario e patrimoniale in fase preventiva (in cui rientra l'approvazione dei budget), in fase contestuale e in fase successiva. Detto regolamento, unitamente all'attività di integrazione del DUP, contenente anche un atto di indirizzo in tema di spese di funzionamento, rappresenta le principali modifiche attuate, a far data dal 2018, nella prospettiva dell'implementazione del controllo sulle partecipate. Controllo che, si afferma, presenta margini di miglioramento, rallentati dalle criticità organizzative e dalla situazione *"politica"* dell'ente, caratterizzata dal susseguirsi di due gestioni commissariali.

Questa Sezione di controllo constata, dall'analisi del referto-questionario e dalle risposte ai chiarimenti richiesti, un rafforzamento del controllo sugli organismi partecipati, necessità espressamente disposta dalla delibera n. 73/2017/VSGC di questa Corte. In merito all'approvazione del budget delle società partecipate in house osserva però che l'efficacia del *"Regolamento del "Controllo Analogo" sulle Società in House"* ha riguardato gli esercizi successivi a quello oggetto della presente verifica, in quanto l'atto regolamentare è stato approvato in data 28/12/2018. Con riferimento all'annualità in esame, invece, è emerso che l'ente non ha adottato un regolamento sulle società partecipate.

6. *Controllo sulla qualità dei servizi*

In ordine al controllo sulla qualità dei servizi, il comune di Corato presenta aspetti di criticità in relazione alla mancata determinazione degli standard programmati in conformità a quelli previsti nella Carta dei servizi, all'utilizzo dell'indicatore di conformità agli standard di qualità, ai controlli sistematici (*benchmarking*) con livelli di qualità raggiunti da altre amministrazioni, al coinvolgimento dei soggetti portatori di interesse (*stakeholders*) e al confronto rispetto ai livelli degli standard relativi all'esercizio precedente.

In merito a quest'ultimo punto, si rappresenta che tale raffronto non è stato fatto perché i questionari dell'anno 2017 erano differenti rispetto a quelli del 2018, verifica che si è poi potuta attuare rispetto al 2019 vista l'omogeneità dei dati oggetto di confronto. L'ente

comunica inoltre che non ci sono carte dei servizi predisposte dai Servizi Comunali, che sono state implementate le rilevazioni del grado di soddisfazione dell'utenza attraverso mezzi (*emoticon*) presso gli uffici e pubblicazione di apposito avviso online in data 03/12/2018 e che, a partire dal 2019, sono stati utilizzati i questionari di qualità quale parte integrante del Piano delle Performance anche se il coinvolgimento dei soggetti portatori di interesse, se pur tentato in precisi ambiti, non ha ottenuto riscontro. Riguardo all'assenza di raffronti con le altre amministrazioni in ordine i livelli di qualità raggiunti, si è replicato affermando la mancanza a monte di un percorso condiviso con altri comuni affini per organizzazione.

Il collegio osserva che il controllo sulla qualità dei servizi, se pur avviato, necessita di essere implementato attraverso l'introduzione di un sistema funzionale che sia in grado di registrare dati utili alla valutazione della qualità dei singoli servizi in termini di prontezza, tempestività, coerenza e adeguatezza, sia per quanto concerne i servizi forniti direttamente dall'ente, sia per quelli erogati dagli organismi partecipati. Determinanti in tal senso saranno l'individuazione degli indicatori maggiormente rappresentativi, la definizione dei livelli di *standard* di qualità programmati, la misurazione del grado di soddisfazione percepito dall'utente, l'effettuazione di indagini e la capillarità dell'azione ricognitiva, attraverso la scelta di opportuni mezzi, selezionati in rapporto alla tipologia di servizio e le caratteristiche del territorio. Si pone inoltre l'accento sulla mancanza di confronti sistematici (*benchmarking*) con i livelli qualitativi raggiunti dalle altre amministrazioni e di coinvolgimento dei portatori di interesse (*stakeholders*) nella fase di definizione dei suddetti standard.

In conclusione questa Sezione, nel prendere atto dello stato di attuazione del sistema dei controlli interni, come emerso dal referto del Sindaco e dall'esame istruttorio svolto, si riserva di accertare il completo adeguamento del sistema dei controlli del Comune di Corato alle norme di legge nelle successive annualità e ribadisce l'importanza del sistema di controllo di cui trattasi, richiamando ad una più attenta e precisa redazione degli annuali referti-questionario sui controlli interni al fine di inoltrare dati e informazioni corrette e onde evitare rettifiche successive.

P Q M

La Sezione regionale di controllo per la Puglia, ai sensi dell'art. 148, comma 1 TUEL

ACCERTA

L'inadeguatezza del sistema dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio del Comune di Corato (BA) nell'esercizio 2018, segnalando la presenza delle osservazioni sopra evidenziate.

DISPONE

L'invio della presente deliberazione alla Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia, ai sensi dell'art. 148 T.U.E.L.;

La presente deliberazione sarà trasmessa, a cura della Segreteria:

- al Sindaco del Comune di Corato;
- al Presidente del Consiglio comunale;
- all'Organo di revisione del Comune di Corato.

Si rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 14.3.2013, n. 33.

Così deciso nella camera di consiglio del 27.05.2021.

IL RELATORE

Cons. Carlo Picuno

IL PRESIDENTE f.f.

Cons. Enrico Torri